



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 16
DEL 11/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 16 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

L'anno **duemilaventisei** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	Presente
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	Presente
SILVIA ZOCCHI	Consigliere	Assente
PASQUALINO D'AGOSTINO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PELLEGRINO	Consigliere	Presente
EMANUELE MASSARA	Consigliere	Presente
DECIMO DALL'OMO	Consigliere	Presente
FILIPPO CARDELLICCHIO	Consigliere	Assente
MARCELLO LESINA MARTINELLI	Consigliere	Presente
PATRIZIA CATALDI	Consigliere	Presente
SIMONE SETTIN	Presidente	Presente
ROMINA GRECO	Consigliere	Presente
ROMINA PERINI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 11;
ASSENTI N. 2.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Infante**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Sindaco che cita il metodo Arera MTR-3, che va a coprire gli anni 2026-2029. Il totale delle entrate tariffarie è dato dalla somma di costi fissi e costi variabili, di competenza del Gestore del servizio (Econord S.p.a.) e del Comune. Nel corso del 2025 è avvenuta l'aggiudicazione del nuovo appalto sempre alla società Econord S.p.A. ma con un incremento significativo dei costi rispetto al pregresso affidamento. I costi complessivi, relativi al Gestore del servizio, sono stati allineati al valore contrattuale operando delle detrazioni rispetto ai costi regolatori esposti dal gestore. I costi complessivi del Pef per il 2026 e il 2027 sono di 1.123.194 euro per il 2026 e di euro 1.165.875 per il 2027. Il costo complessivo del Pef nel 2026 è aumentato di circa 100.000 euro. Si è fatta la scelta di contenere le tariffe finali all'utente. L'incremento tariffario sarà pari al 4% rispetto al pregresso periodo. Si riesce ad adeguare i costi dell'appalto dei rifiuti all'aumento del costo della vita tenendo conto che il tasso di inflazione è al 3,8%.

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Lavena Ponte Tresa ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Richiamati:

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 28/03/2022, con cui il Comune di Lavena Ponte Tresa ai sensi dell'art. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF ha ritenuto di adottare lo **SCHEMA REGOLATORIO I**, per la gestione del servizio rifiuti e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di C. C. n. 52 del 29/12/2022, di approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani adottata dal comune di Lavena Ponte Tresa sulla base del sopracitato schema della qualità della gestione dei rifiuti urbani ai sensi Art.3-TQRIF, Allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/04/2024 che verrà opportunamente modificato entro il 31/07/2026;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/RIF, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/COM”;
- la deliberazione 374/2025/R/RIF intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/RIF”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l’aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/RIF, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/RIF, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l’art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lavena Ponte Tresa e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 30/04/2026 prot. n. 4361, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'*Allegato 1* della determina 1/DTAC/2025, elaborato relativamente al singolo ambito tariffario, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- la relazione di accompagnamento di cui all'*Allegato 2* della determina 1/DTAC/2025;
- le dichiarazioni di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'*Allegato 3* e all'*Allegato 4* della determina 1/DTAC/2025.

Rilevato che:

- alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente, la Tariffa complessiva riconosciuta dal **COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA** per il periodo regolatorio 2026-2029 è:
 - Anno 2026 pari ad euro € **1.123.194**;
 - Anno 2027 pari ad euro € **1.165.875**;
 - Anno 2028 pari ad euro € **1.186.861**;
 - Anno 2029 pari ad euro € **1.208.225**;
- ai suddetti importi, si applicano le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025 e, pertanto, la tariffa finale all'utenza risulta:
 - Anno 2026 pari ad euro € **1.070.288**;
 - Anno 2027 pari ad euro € **1.114.964**;
 - Anno 2028 pari ad euro € **1.158.733**;
 - Anno 2029 pari ad euro € **1.180.096**.

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione:

Dato atto che l'art. 7 della deliberazione 397/2025/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Considerato che la procedura di validazione consiste nella verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 09/06/2026;

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile finanziario

Con la seguente votazione:

- Presenti: n. 11
- Favorevoli n. 11

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni in premessa, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, costituito da:
 - il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'*Allegato 1* della determina 1/DTAC/2025, elaborato relativamente al singolo ambito tariffario, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
 - la relazione di accompagnamento di cui all'*Allegato 2* della determina 1/DTAC/2025;
 - le dichiarazioni di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'*Allegato 3* e all'*Allegato 4* della determina 1/DTAC/2025;
- 3) **di trasmettere** ad ARERA ai fini della successiva approvazione definitiva, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'apposita sezione dedicata PEF aggiornamento 2026-2029 quanto segue:
 - la dichiarazione di conformità e il PEF 2026-2029 aggiornato,
 - la documentazione per ambito tariffario: la relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029, la delibera di approvazione del PEF 2026-2029, la determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale anno 2025, la determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale anno 2026;
 - la documentazione per gestori: la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico gestori, redatti secondo gli allegati sopra citati;
- 4) **di dare atto** che con contestuale e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
SIMONE SETTIN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Infante

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.